



Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport ([www.conipiemonte.it](http://www.conipiemonte.it)). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

## Una partita non troppo amichevole

*Condannato per lesioni giocatore di calcetto*

*Ho letto che la Cassazione ha recentemente condannato un giocatore che, durante una partita amichevole, ha procurato una lesione ad un avversario. Nel corso delle partite agonistiche questi casi sono molto frequenti, ma generalmente si assiste a condanne dei giocatori solamente nel caso di interventi estranei alla condotta di gioco (a gioco fermo, negli spogliatoi e così via). Esiste qualche differenza, quindi, nella responsabilità dei partecipanti ad una partita amichevole ed una regolare?*

**B.G.**

**I**l lettore si riferisce alla recentissima sentenza n. 33577 emessa dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione.

Con questa decisione è stato respinto il ricorso presentato da certo Giovanni G. contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che lo aveva condannato penalmente per le lesioni procurate ad un avversario durante una partita amichevole di calcetto disputatasi nell'ormai lontano 1999.

Per comprendere appieno la portata di questo provvedimento della Suprema Corte, si deve avere ben chiaro il quadro della disciplina della responsabilità degli atleti per le lesioni causate nel corso delle competizioni.

E' ben noto che nel corso di un incontro sportivo sono tollerati comportamenti che sarebbero riprovevoli, se non addirittura perseguibili, nella quotidianità.

Si pensi ad esempio ad un incontro di boxe o di arti marziali: i colpi sferrati dagli atleti sono palesemente illeciti nella vita normale, ma perfettamente regolari durante la manifestazione sportiva.

La ratio della disciplina è da ricercare, non tanto nel consenso implicito al rischio da parte dell'atleta, ma nell'alto valore sociale ed educativo che viene attribuito allo svolgimento della pratica sportiva.

L'esercizio dell'attività sportiva, in sostanza, opera da vera e propria causa di giustificazione, non codificata, che legittima un comportamento altrimenti perseguibile, ben oltre la portata della scriminante codicistica del consenso del-

l'avente diritto.

Per l'applicabilità di tale causa giustificativa di non punibilità è necessario però che il comportamento del soggetto che ha procurato il danno risponda a determinati requisiti.

L'evento deve essersi infatti verificato nel rispetto delle regole e del dovere di lealtà. In questi casi nessun rimprovero potrà essere mosso all'atleta.

Nel caso in cui si osservi una violazione delle regole del gioco a causa di un eccessivo "ardore agonistico" il comportamento potrà essere sanzionato come illecito sportivo, ma non penalmente, operando comunque la succitata scriminante.

La causa di giustificazione non opererà invece nel caso di volontaria infrazione delle regole.

Tutto quanto fin qui detto vale per gli eventi verificatisi nel corso di competizioni agonistiche in cui sia logicamente riscontrabile la cosiddetta "ansia da risultato".

Costante giurisprudenza si era già pronunciata affermando che quanto previsto per le competizioni non poteva essere riferito automaticamente anche ai fatti occorsi durante gli allenamenti.

In tali casi, secondo la Cassazione, "i contendenti devono usare particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalità di pratica sportiva".

La fase di allenamento, così come la competizione amatoriale, sono caratterizzate da una minore carica agonistica dovuta all'assenza di una eccessiva propensione al risultato e, pertanto, devono essere affrontate con maggiore cautela e nel rispetto della capacità ed esperienza dell'avversario.

Il caso prospettato dal lettore si riferisce ad un evento verificatosi nel corso di una partita amatoriale di calcetto in cui un partecipante, con un'entrata in scivolata, aveva procurato ad un giocatore della

squadra avversaria la rottura dei tendini di entrambe le ginocchia.

La Cassazione, come detto, ha confermato la sentenza di condanna a carico dell'imputato riconoscendo che il suo comportamento era stato "indubbiamente colposo, per avere egli interpretato l'evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente alla situazione concreta."

La Suprema Corte ha affermato, in sostanza, che la lesione è stata procurata illecitamente, in quanto la natura della competizione non giustificava la foga agonistica con cui era stata effettuata la pericolosa entrata di gioco.

Poiché la partita aveva un carattere essenzialmente amatoriale "in quanto organizzata estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti alcuni dei quali non avevano mai giocato a calcio", la gravità della lesione deve essere ricondotta ad un comportamento colposo dell'imputato che non ha operato con la dovuta prudenza nell'azione di gioco.

In questo caso, inoltre, ha avuto risalto la differenza di esperienza tra l'imputato e la parte lesa.

Il primo infatti aveva militato nella serie cadetta del Campionato di calcio a cinque; in casi analoghi la Corte ha sempre ritenuto che il contendente di maggior esperienza debba concretamente valutare il gap tecnico esistente e regolare di conseguenza il proprio comportamento.

In sostanza se l'imputato non era in grado di effettuare un intervento agile e controllato per evitare di danneggiare l'avversario, come sostenuto nel ricorso presentato, avrebbe quantomeno dovuto essere in grado di rendersi conto che l'avversario non sapeva come reagire ed evitare l'entrata pericolosa.

**Avv. Stefano Comellini**  
con la collaborazione  
del dott. Ardingo Scarzella  
[www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)